

Regolamento del Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Art. 1 - FINALITA'

Art. 2 - ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO

Art. 3 - DISCIPLINE DI PERTINENZA DEL DIPARTIMENTO

Art. 4 - ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Art. 5 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Art. 6 - UFFICIO DI DIREZIONE

Art. 7 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 8 - GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

Art. 9 - COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Art. 10 - CONSIGLI DI CORSI DI STUDIO

Art. 11 - DIDATTICA DI TERZO LIVELLO

Art. 12 - NORME FINALI

Art. 1 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento, previsto dall'articolo 5 comma 5, Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Ingegneria e Architettura di seguito denominato DIA.

Art. 2 - ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO

1. Il DIA promuove, programma, organizza e coordina le attività di ricerca, l'offerta formativa e le altre attività di cui all'articolo 24, comma 1, Statuto.

2. Il DIA si pone l'obiettivo di valorizzare, nel rispetto dell'autonomia dei singoli afferenti, le sue diverse componenti e di promuoverne la collaborazione anche al fine di sviluppare nuovi filoni di ricerca. Il DIA favorisce l'approccio interdisciplinare, sempre più strategico anche nel garantire e offrire a una pluralità di interlocutori diversi – enti locali, attori economici e sociali, istituzioni di ricerca e di formazione – competenze e prodotti in grado di dare risposte alle nuove domande del contesto sociale, produttivo ed economico (terza missione).

3. Il DIA promuove collaborazioni e convenzioni con strutture universitarie in Italia e all'estero, nonché con Istituzioni ed Enti pubblici e privati.

4. Nell'espletamento delle funzioni e attività di competenza, il DIA si avvale del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi ad esso assegnati. Inoltre, può anche avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari.

5. Il DIA assicura il funzionamento dei laboratori didattici e di ricerca avvalendosi del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi ad esso assegnati e coordina l'utilizzo delle strutture e dei servizi didattici a favore degli studenti dei corsi di studio, delle scuole di dottorato e dei corsi di Master per lo svolgimento delle attività inerenti le tesi di laurea, di dottorato e di Master.

Art. 3 - DISCIPLINE DI PERTINENZA DEL DIPARTIMENTO

1. Sono discipline di pertinenza del DIA quelle relative ai settori scientifico-disciplinari dell'Area 7 – Ingegneria civile e architettura (area CUN 08), dell'Area 8 – Ingegneria industriale e dell'informazione (area CUN 09) di cui all'allegato B, Statuto e tali discipline concorrono alla definizione del progetto scientifico e formativo di cui all'articolo 36, Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il DIA si propone come una struttura aperta a tutti quegli apporti disciplinari che concorrono per affinità e/o complementarietà in ottica interdisciplinare alle discipline di più stretta pertinenza.

Art. 4 - ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Sono organi del dipartimento: il direttore; il consiglio; la giunta; la commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 5 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed esercita le funzioni previste all'articolo 26, Statuto.

2. Il direttore designa, tra i professori e i ricercatori di ruolo del dipartimento, il direttore vicario, che è nominato con decreto rettorale, in ottemperanza al comma 6, articolo 26, Statuto.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore può altresì avvalersi della collaborazione di professori e ricercatori di ruolo, anche appartenenti alla giunta di dipartimento, con facoltà di delega.

4. Il direttore è eletto dal consiglio del DIA secondo le modalità contenute nell'articolo 27, Statuto nonché in ottemperanza ai principi di cui al Titolo II, Regolamento Generale di Ateneo, alle modalità di cui all'articolo 40, Regolamento Generale di Ateneo e di cui ai relativi regolamenti elettorali di attuazione.

5. La commissione elettorale è composta da tre membri designati dal Consiglio di dipartimento fra i suoi componenti. La commissione nomina nel suo seno un presidente e un segretario. La commissione sovrintende alle operazioni elettorali e al relativo scrutinio; accerta e dichiara la validità dei risultati e li comunica al decano; decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali.

6. È garantita la presenza di un'urna e di ogni altro apprestamento atto ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

7. Le schede riportano l'elenco dei candidati in ordine alfabetico e l'elettore può esprimere il voto a favore di un solo candidato.

Art. 6 – UFFICIO DI DIREZIONE

Il Direttore, il Direttore Vicario e i delegati nominati ai sensi dell'art.5, comma 3 del presente regolamento, costituiscono l'Ufficio di direzione che collabora attivamente con il Direttore nella gestione delle questioni tecniche del Dipartimento e istruisce gli atti da sottoporre all'attenzione della Giunta e all'approvazione del Consiglio. Il Direttore può accordare e revocare con atto formale la funzione di delega attribuita ai membri dell'Ufficio di direzione.

I delegati dal Direttore scadono contestualmente con il mandato del Direttore.

Art. 7 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il consiglio è l'organo deliberante sulle attività del dipartimento ed esercita le funzioni previste dall'articolo 28, Statuto.

2. Sono membri di diritto del Consiglio del DIA i professori e i ricercatori che afferiscono al Dipartimento.

Il responsabile della segreteria partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni segretariali e senza diritto di voto, secondo quanto previsto dallo Statuto. Il Consiglio di Dipartimento si compone, inoltre, delle seguenti rappresentanze, elette dai rispettivi corpi elettorali:

a) Una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 20% del numero dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti al dipartimento.

b) Una rappresentanza degli assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca che operano in dipartimento secondo l'articolo 8, Regolamento Generale di Ateneo pari al 5% del numero professori di ruolo e i ricercatori afferenti al dipartimento.

- c) Una rappresentanza degli studenti dei Corsi di studio gestiti dal Dipartimento pari al 15% del numero dei componenti del consiglio.
- d) entro la quota di cui alla lettera c), un numero di seggi pari al 5% del numero dei componenti del consiglio sono riservati alla rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste.
3. In ottemperanza al comma 4 dell'articolo 28, Statuto, le componenti rappresentative concorrono al numero legale, se presenti.
4. La decadenza dal mandato di rappresentanza in consiglio di cui al precedente comma 2 è disciplinata dall'art. 39, Regolamento Generale di Ateneo.
5. La convocazione e il funzionamento del consiglio sono disciplinati dall'articolo 38, Regolamento Generale di Ateneo.
6. Su argomenti di carattere specifico il consiglio può chiedere di ascoltare pareri esterni al consiglio stesso.
7. Il Consiglio su proposta del Direttore può istituire e/o disattivare commissioni dedicate al coordinamento di particolari attività.

Art. 8 - GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

1. In ottemperanza all'articolo 29, Statuto la giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed istruisce le pratiche da discutere e portare in approvazione in Consiglio di Dipartimento.
2. In ottemperanza al comma 1 dell'articolo 41 Regolamento Generale di Ateneo, la giunta di dipartimento è composta dal direttore di dipartimento, dal direttore vicario, da sei rappresentanti dei professori di ruolo e ricercatori, da un rappresentante del personale tecnico - amministrativo e da un rappresentante degli studenti. Il responsabile della segreteria partecipa, con funzioni segretariali e senza diritto di voto, alle riunioni della giunta.
3. Le candidature sono presentate al Direttore entro il terzo giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Il Direttore le rende note a tutti i componenti del consiglio.
4. La commissione elettorale è composta da tre membri designati dal Consiglio di dipartimento fra i suoi componenti. La commissione nomina nel suo seno un presidente e un segretario. La commissione sovrintende alle operazioni elettorali e al relativo scrutinio; accerta e dichiara la validità dei risultati e li comunica al direttore; decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali.
5. E' garantita la presenza di tre urne e l'apertura del seggio elettorale per almeno 4 ore.
6. Nell'ambito delle rispettive componenti, ciascun elettore può esprimere il voto a favore di un solo candidato.
7. Per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, si rinvia al Regolamento Generale di Ateneo e ai relativi regolamenti attuativi.
8. La nomina dei componenti elettivi della giunta di dipartimento è disposta dal Direttore.
9. I membri decadono dopo tre assenze ingiustificate. In caso di cessazione a qualunque titolo, subentra il primo dei non eletti della corrispondente rappresentanza; qualora non sia possibile procedere al subentro, entro quattro settimane dalla cessazione sono indette elezioni suppletive limitatamente ai seggi resisi vacanti.
10. Su invito del direttore o su richiesta di almeno un terzo dei componenti della giunta, possono essere invitati alle sedute della giunta, limitatamente a specifici argomenti all'ordine del giorno, persone di cui si ritenga utile il contributo.
11. La giunta di dipartimento è convocata dal direttore su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La Giunta si riunisce, previa convocazione effettuata con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 42, Regolamento Generale di Ateneo, di norma cinque giorni lavorativi prima

della seduta del consiglio di dipartimento, per l'esercizio delle funzioni istruttorie di cui al comma 1. Il resoconto delle sedute di giunta è reso accessibile per via elettronica ai componenti del consiglio di dipartimento di norma almeno tre giorni lavorativi prima della seduta del consiglio. In caso di urgenza, debitamente motivata, i termini di cui al presente comma possono essere ridotti a un giorno lavorativo.

Art. 9 - COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

1. Nell'ambito del dipartimento è istituita la commissione paritetica docenti-studenti in ottemperanza all'articolo 30, Statuto.
2. La commissione paritetica docenti-studenti esercita le funzioni previste dall'articolo 30, Statuto, secondo le modalità di cui all'articolo 43, Regolamento Generale di Ateneo.
3. In attuazione dell'articolo 30, Statuto ed in ottemperanza all' articolo 43, Regolamento Generale di Ateneo la commissione paritetica docenti-studenti è composta da quattro docenti e quattro studenti. Le singole componenti del consiglio di dipartimento designano al proprio interno i rispettivi membri nella commissione, rappresentativi dei diversi corsi di studio gestiti dal dipartimento.

Art. 10 - CONSIGLI DI CORSI DI STUDIO

1. In ottemperanza al comma 1 dell'articolo 32, Statuto, per ogni corso di studio può essere istituito, con deliberazione consiliare dei dipartimenti interessati, un relativo consiglio. Il medesimo consiglio può operare per una pluralità di corsi di studio.
2. In ottemperanza al comma 2 dell'articolo 32, Statuto, il consiglio di corso di studio è composto da tutti i titolari degli insegnamenti ufficiali del corso di studio e dalle rappresentanze degli studenti. La consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze, nonché la durata dei loro mandati, sono stabilite dalla deliberazione istitutiva del consiglio.
3. In ottemperanza al comma 3 dell'articolo 32, Statuto, ciascun consiglio elegge un coordinatore di corso di studio tra i professori e i ricercatori di ruolo, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 45, Regolamento Generale di Ateneo. Il mandato di coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. Il coordinatore sovrintende alle attività del corso di studio, cura i rapporti con il dipartimento, convoca e presiede il consiglio e promuove l'esecuzione delle rispettive deliberazioni.
5. Il coordinatore è nominato secondo il comma 4 dell'articolo 45, Regolamento Generale di Ateneo. Nel caso il consiglio operi per una pluralità di corsi di studio, il coordinatore può designare un collaboratore per ciascuno di essi.
6. Il consiglio di corso di studio esercita le funzioni definite dal comma 5 dell'articolo 32, Statuto.
7. Il funzionamento del consiglio di corso di studio è regolato dall'articolo 46, Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 11 - DIDATTICA DI TERZO LIVELLO

1. Il dipartimento promuove l'attività di formazione di terzo livello (scuole di dottorato, master di primo e secondo livello e altre attività istituzionali post-lauream) mediante l'istituzione dei relativi Collegi dei docenti.
2. Ogni iniziativa didattica di terzo livello sarà disciplinata da un proprio regolamento conforme ai relativi Regolamenti di Ateneo.

Art. 12 - NORME FINALI

1. Eventuali modifiche del presente Regolamento possono essere proposte dal Direttore o da almeno un quarto dei componenti il Consiglio.

2. Il presente Regolamento può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento decadono tutti i regolamenti di dipartimento precedenti